

**LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1990, N. 4**

**Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali<sup>1 2</sup>**

**Art. 1 (Ineleggibilità a Consigliere comunale)**

1. *(omissis)*<sup>3</sup>
2. *(omissis)*<sup>4</sup>

**Art. 2 (Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità)**

1. *(omissis)*<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 13 marzo 1990, n. 12.

<sup>2</sup> Si vedano il D.P.G.R. 4 aprile 2001, n. 81/A, il D.P.G.R. 20 marzo 2002, n. 146/A, il D.P.G.R. 24 marzo 2003, n. 188/A, il DPRReg. 22 marzo 2004, n. 34/A, il DPRReg. 21 marzo 2005, n. 7/A, il DPRReg. 27 marzo 2006, n. 13/A, il DPRReg. 30 marzo 2007, n. 17/A, il DPRReg. 21 marzo 2008, n. 8/A, il DPRReg. 27 marzo 2009, n. 21/A, il DPRReg. 29 marzo 2010, n. 10/A, il DPRReg. 28 marzo 2011, n. 14/A, il DPRReg. 19 marzo 2012, n. 15/A e il DPRReg. 19 marzo 2013, n. 18 e il DPRReg. 25 marzo 2014, n. 27 che apportano modifiche all'art. 4 della presente legge.

<sup>3</sup> Aggiunge la lettera l) all'articolo 18 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm., come sostituito dall'art. 8 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e modificato dall'art. 2 della l.r. 7 luglio 1988, n. 12.

<sup>4</sup> Sostituisce il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 che ha sostituito l'art. 18 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

<sup>5</sup> Modifica il testo italiano del comma 1 dell'art. 20 *quater* della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, inserito con l'art. 10 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11.

**Art. 3 (Trattamento economico dei componenti l'Ufficio elettorale)**

1. *(omissis)*<sup>6</sup>

**Art. 4 (Rimborso spese per nomina Presidenti di seggio)**

1. *(omissis)*<sup>7</sup>

**Art. 5 (Commissione elettorale mandamentale – Esame ed approvazione delle liste dei candidati)**

1. *(omissis)*<sup>8</sup>

**Art. 6 (Ufficio elettorale - Operazioni preliminari)**

1. *(omissis)*<sup>9</sup>

**Art. 7 (Accertamento del numero dei votanti)**

1. *(omissis)*<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Sostituisce l'art. 31 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm.

<sup>7</sup> Inserisce l'art. 31-*bis* della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm.

<sup>8</sup> Sostituisce il comma 4 dell'art. 39 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm.

<sup>9</sup> Sostituisce il comma 2 dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm.

<sup>10</sup> Sostituisce il numero 5) del comma 1 dell'art. 54 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm.

**Art. 8 (Adempimenti del Presidente dopo compiuto lo scrutinio)**

1. *(omissis)*<sup>11</sup>

**Art. 9 (Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)**

1. *(omissis)*<sup>12</sup>

**Art. 10 (Modifiche di denominazioni)**

1. In tutte le norme di legge che le contengono, le parole “commissione elettorale mandamentale” e “mandamento” sono rispettivamente sostituite dalle parole “commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale” e “circondario”.

**Art. 11 (Ripartizione degli oneri finanziari)**

1. *(omissis)*<sup>13</sup>

2. *(omissis)*<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sopprime la lettera a) del comma 1 dell'art. 60 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm.

<sup>12</sup> Modifica il testo italiano della lettera e) comma 1 dell'art. 70 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e ss.mm, come modificata dall'art. 26 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11.

<sup>13</sup> Modifica il secondo trattino della lettera a) del comma 1 dell'art. 58 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

<sup>14</sup> Inserisce un nuovo trattino tra il terzo e quarto trattino della lettera a) del comma 1 dell'art. 58 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

---

---

**Art. 12 (Onere finanziario della Regione)**

1. Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile per l'anno 1990 in Lire 250.000.000 si provvederà mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

**Art. 13 (Testo Unico)**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre le norme della presente legge nel Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 3/L, successivamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1988, n. 45/L.

2. La modifica del Testo Unico di cui al comma precedente è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

